



Da allegare alla proposta n. 5 del 16/03/2017

Oggetto: VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' OD IN DIRITTO DI SUPERFICIE.

Relativamente alla proposta in oggetto rileviamo quanto segue:

- Nella proposta non viene in alcun modo indicata l'area per gli insediamenti produttivi, zona PIP, ex-terreno "Pettinelli", di proprietà comunale, sempre riportata in tutti i bilanci di previsione antecedenti il 2015, anzi viene testualmente riportato che il **Comune non dispone di aree PIP**, come peraltro era già successo nel bilancio del 2016;
- Tale area, composta da n. 4 lotti, è anche stata oggetto di deliberazione consiliare (n. 41 del 22/11/2016) in merito alla realizzazione di un centro di raccolta differenziata ubicato in uno dei 4 lotti previsti, e precisamente il n. 1, lasciando inalterata la superficie degli altri 3 lotti edificabili. Ora, sulla scorta di ciò, tali aree avrebbero dovuto essere evidenziate in quantità, qualità, prezzo al mq. e destinazione, considerato anche il costo sostenuto per tale acquisto.

Considerato che anche questo è un atto propedeutico che costituisce parte integrante e sostanziale del Bilancio preventivo 2017, senza il quale non è possibile procedere all'approvazione del bilancio di previsione suddetto, si esprime pertanto voto contrario.

S. Vittoria in Matenano (FM), li 12/04/2017.

Per i consiglieri di opposizione

Fabiola Di Flavio

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che di seguito integralmente si riporta;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Santa Vittoria in Matenano ha ricevuto un finanziamento di €. 36.000,00 giusto D.D.F.F. Ciclo Rifiuti 145/CRB del 26.11.2014 e Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 27 del 24.02.2015, per la realizzazione di un Centro di Raccolta Differenziata, in cui cofinanziamento a carico del Comune risulta essere pari ad €.9.000,00;
- per la realizzazione del citato centro di raccolta l'Amministrazione Comunale ha indicato l'area di proprietà ricadente nell'ambito di un'ara designata da una variante al Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvata con atto del Consiglio Comunale n.22 del 09.09.2008, a zona per insediamenti produttivi denominata "sottozona D8 di espansione artigianale", attuabile tramite Piano Insediamenti Produttivi, ad oggi ancora non approvato;
- con determinazione dell'ufficio tecnico comunale n.77 del 30/09/2016, si è quindi provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione del Centro di Raccolta Differenziata, all'Ing. Vallorani Gianluca di Amandola, che in data 8 ottobre 2016 ha depositato al protocollo n. 4785, gli elaborati tecnici progettuali dell'opera pubblica in questione;

Evidenziato quindi che tale intervento pur risultando in variante al P.R.G. trattandosi di opera pubblica può essere adottato ai sensi dell'art. 19, comma 1, 2 e 4, del d.P.R. n.327/2001;

Ritenuto che ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/06, dalla L.R. 7/07 e dalla DGRM n. 1813/10, relativamente all'assoggettabilità alle procedure di verifica di Assoggettabilità a VAS, l'intervento si ritiene esente in quanto ricompreso nel punto K, comma 8, articolo 1.3 della citata deliberazione di G.R. n. 1813/2010 che espressamente prevede l'esenzione per : *"le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in area diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a valutazione di incidenza, secondo la vigente normativa"*;

Considerato che detta variante, come peraltro espressamente risulta dalla relazione tecnica, prevede l'ubicazione del Centro di Raccolta all'interno dell'area prevista per un lotto dei 4 previsti dal P.R.G. e precisamente il lotto n.1, rimanendo inalterata l'area restante. In definitiva il futuro PIP potrà contare su 3 lotti edificabili anziché su 4, lasciando inalterate le previsioni di piano per la parte destinata a PIP ed modificando esclusivamente la destinazione e relative NTA di una porzione del lotto 1 da destinata a Centro di Raccolta. Il tutto come meglio evidenziato nell'allegato progetto definitivo;

Ritenuto, quindi, poter procedere all'adozione della citata variante al PRG mediante l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi dell'art.19 del d.P.R. n.327/2001;

Acquisito il parere tecnico del Responsabile dell'Area Tecnico, Manutenativa e Vigilanza ai sensi degli art.49 e 149/bis del T.U.E.L.;